

# Rinnovabili, il governo accelera sui criteri per le aree idonee

02053

02053

## Energia

### Prime indicazioni mentre procede faticosamente il confronto Stato-Regioni

Il decreto per le semplificazioni legato al Pnrr si porta avanti e comincia a fissare confini più precisi su quali aree possono essere considerate a priori "idonee" a installare impianti rinnovabili. E dunque introduce alcuni criteri, attraverso semplificazioni, per velocizzare la realizzazione di questi impianti in attesa che il difficile confronto tra Stato e Regioni porti a varare il famoso decreto sulle aree idonee del ministero dell'Ambiente che ormai si attende da quasi un anno. Alcuni tra gli aspetti più significativi riguardano la possibilità di realizzare impianti vicino a beni sottoposti a tutela. Si riduce la fascia di rispetto oltre la quale possono essere installate le pale eoliche da 7 a 3 chilometri, mentre per gli impianti rinnovabili essa si ferma a 500 metri. Per questi ultimi vengono introdotte procedure più semplificate: sono liberamente installabili gli impianti fotovoltaici nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale e in discariche oppure in cave non più sfruttate. Se questo tipo di interventi ricadono in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, deve essere fatta segnalazione alla sovrintendenza. Solo in caso di accertata carenza dei requisiti, ed entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, essa può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività. Novità in arrivo anche per gli aeroporti: d'ora in avanti rientrano di default nella definizione di aree idonee i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale, anche quelli nel perimetro di perti-

nenza degli scali delle isole minori.

C'è poi un passaggio chiave per le rinnovabili: l'autorizzazione unica deve essere rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e svolto nel rispetto dei principi di semplificazione. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, se previsto, che autorizza a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione di tale procedimento è 150 giorni. Oltre a questa procedura accelerata per gli impianti, il decreto stabilisce che, nel caso di opere che rientrano nel Pnrr, il ministro competente possa chiedere che sia avviata una procedura di esenzione dalla VIA. In queste situazioni, per quanto riguarda la valutazione archeologica preventiva, nel caso emergesse l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente deve fissare il termine per la redazione archeologica definitiva tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento.

E ancora: fino a fine 2025, gli enti locali nel cui territorio sono previsti impianti rinnovabili legati al Pnrr possono affidare in concessione aree e superfici nella loro disponibilità. Per gli impianti agrivoltaici viene estesa la normativa, ora prevista per i piccoli impianti (che consente di intervenire senza i permessi previsti dal codice dei beni culturali) anche all'installazione di impianti eolici con potenza fino a 20 kilowatt e con altezza superiore a 10 metri se installati in aree non protette e comunque nei limiti paesaggistici. Queste infrastrutture vengono poi considerate strategiche nazionali e quindi le esenzioni prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali.

—L.Ser.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 2053 - L.1972 - T.1739

